

L'Inps con la circolare del 22 gennaio u.s. ha riconosciuto l'assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori concesso dai comuni ai cittadini titolari dello status di rifugiato politico e di protezione sussidiaria.

L'assegno viene concesso dai comuni, con fondi Inps, deve essere richiesta dal genitore straniero titolare dello status di rifugiato politico e di protezione sussidiaria, come previsto dall'art. 27 del Decreto legislativo n. 251/07 di attuazione della direttiva 2004/83/CE che prevede per i titolari di tali status il medesimo trattamento riconosciuto al cittadino italiano in materia di assistenza sociale e sanitaria.

L'Inps con l'entrata in vigore del nuovo decreto legislativo ha così revocato la precedente circolare, la n.62/04 la quale stabiliva che questa prestazione non rientrava nelle assicurazioni sociali.

Per poter presentare la domanda è necessario che nel nucleo familiare, cioè tra le persone presenti nel certificato di stato di famiglia ci siano almeno un genitore e tre figli minori di anni 18 (compresi i figli minori del coniuge e i minori ricevuti in affidamento preadottivo).

Il reddito non deve essere superiore ad una certa cifra, che per quest'anno è pari ad Euro 23.200,30. La domanda deve essere presentata al Comune di residenza entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è richiesto l'assegno, pertanto per chiedere l'assegno per il 2009 bisogna presentare la domanda entro il 31 gennaio 2010.

La domanda deve essere accompagnata dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) contenente la situazione reddituale e la situazione patrimoniale del nucleo familiare per il calcolo dell'ISE, che è l'indicatore della Situazione Economica dato dalla somma dei redditi e del 20% del patrimonio mobiliare e immobiliare.

Avv. Mariangela Lioy  
Stranieri in Italia 26 gennaio 2010